

# CONGEDI E PERMESSI

**PER I LAVORATORI AFFETTI DA PATOLOGIE ONCOLOGICHE, MALATTIE INVALIDANTI, MALATTIE RARE**



→ **LEGGE 18 LUGLIO 2025 N. 106**

**FIM-CISL**

- Entrata in vigore il 9 agosto 2025
- Interviene ad ulteriore tutela dei lavoratori pubblici e privati **“affetti da malattie oncologiche, ovvero da malattie invalidanti o croniche anche rare”** con un grado di invalidità **certificata** pari o superiore al 74%
- Prevede la possibilità di richiedere un periodo di **congedo da lavoro non retribuito**, continuativo o frazionato **non superiore ai 24 mesi**, durante il quale il lavoratore:
  - Conserva il posto di lavoro
  - Non percepisce la retribuzione
  - Non può svolgere altre attività lavorative

✓ Tale periodo di congedo può essere richiesto al termine di altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, ai quali il lavoratore ha diritto anche in base ai CCNL di riferimento

✓ Tale periodo di congedo non è coperto dal versamento contributivo ai fini previdenziali (ma tale periodo potrà essere riscattato in modo oneroso dal lavoratore) né è conteggiato per l'anzianità di servizio

- Prevede dal 1° gennaio 2026 la possibilità di utilizzare **ulteriori 10 ore annue di permessi coperti** da indennità economica e da versamento dei contributi figurativi a fini pensionistici sia:

- per i lavoratori pubblici e privati **“affetti da malattie oncologiche, in fase attiva o di follow up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche anche rare** con un grado di invalidità certificata pari o superiore al 74%”
- per i dipendenti pubblici e privati **“con un figlio minore affetto da malattie oncologiche, in fase attiva o di follow up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%”**

- ✓ Le ore di permesso dovranno essere prescritte da un medico di medicina generale o uno specialista operante nel servizio sanitario nazionale o in una struttura privata accreditata
- ✓ Le ore di permesso potranno essere usate per lo svolgimento di visite, esami, cure mediche frequenti
- ✓ Il pagamento delle ore di permesso utilizzate sarà anticipato dal datore di lavoro che lo recupererà tramite conguaglio INPS (in merito si attende nota esplicativa INPS)

- Prevede, una volta terminato l'utilizzo del congedo non retribuito sopra descritto, la possibilità di svolgere l'attività lavorativa in modalità agile (ai sensi del Capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81), con diritto di accesso prioritario. **Si precisa tuttavia che tale possibilità è riconosciuta esclusivamente laddove l'attività svolta dal lavoratore consenta l'utilizzo di tale modalità.”**

**ISCRIVITI**



PER INFORMAZIONI E ASSISTENZA CONTATTA LA **FIM-CISL** O LA SEDE **CISL** PIÙ VICINA

